

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1837

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore STORACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2007

Abrogazione dell’articolo 59 della Costituzione,
in materia di senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge intendiamo eliminare un'anomalia, del tutto italiana, presente nella struttura del nostro ordinamento ostituzionale.

L'ambiguità dell'istituto dei senatori a vita sta emergendo in tutta la sua problematicità nel corso di questa legislatura a causa di un'eccessiva responsabilizzazione politica degli stessi al fine di creare una maggioranza per l'attuale Governo.

Come è noto, l'origine di questa figura risale alla composizione non elettiva del Senato sabauda.

Il Senato era composto da membri non elettivi, vitalizi, distinti in due classi. La prima comprendeva i «Principi della Famiglia reale», i quale entravano a farne parte al compimento del ventunesimo anno di età. La seconda classe era composta di elementi nominati dal Re, in numero illimitato, scelti tenendo conto di varie condizioni (cittadinanza, età, godimento diritti civili e politici); le nomine venivano deliberate dal Consiglio dei ministri e il decreto portava la firma del Presidente del Consiglio dei ministri. L'atto di nomina era da considerarsi formalmente reale ma sostanzialmente governativo. Le critiche ad una siffatta composizione del Senato furono coeve alla promulgazione dello Statuto Albertino; opinione pubblica, giuristi e molti politici si schierarono per una riforma in senso completamente elettivo del Senato del Regno e molti furono i progetti di legge presentati in tal senso.

L'Assemblea costituente decise di mantenere anche nel nuovo assetto costituzionale questo retaggio del passato, prevedendo al primo comma dell'articolo 59 l'automatica nomina, salvo rinuncia, a senatore a vita

dei Presidenti della Repubblica e al secondo comma attribuendo al Capo dello Stato il potere di nominare cinque senatori a vita tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La giustificazione data dai costituenti, a dir il vero assai debole, fu che in tal modo si garantiva l'accesso al Senato di grandi personalità che altrimenti, con il sistema elettivo, non avrebbero trovato posto.

Inoltre l'interpretazione stessa del secondo comma ha dato vita nel tempo a dubbi interpretativi e prassi contrastanti. La dottrina è stata sempre unanime nel ritenere che non potessero sedere contemporaneamente in Senato più di cinque senatori a vita. A dispetto di questa interpretazione dell'articolo 59, secondo comma, della Carta costituzionale, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e poi Francesco Cossiga interpretarono le norme nel senso che ogni Presidente potesse nominare cinque senatori a vita. Oggi pare almeno che si sia opportunamente tornati all'interpretazione più restrittiva.

Non possiamo non registrare che negli ultimi tempi l'opinione pubblica, non a torto, obietta che i senatori a vita da un lato non sono espressione della sovranità popolare, in quanto non eletti, e dall'altro che il continuo soccorso prestato al Governo degrada queste figure da «vecchi saggi» a parlamentari organici alla maggioranza politica del Paese e di fatto responsabilizzandoli in nome della «ragion di Stato», mentre il senatore a vita, proprio in quanto di nomina presidenziale, è in un certo senso espressione di quella figura istituzionale *super partes*; pertanto i senatori a vita non devono essere ol-

tremodo responsabilizzati ed i loro voti devono essere aggiuntivi a quelli della maggioranza e non concorrere mai a creare la maggioranza.

In sostanza il Governo deve poter contare su una «sua maggioranza» numerica e in caso contrario le dimissioni dovrebbero essere dovute.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Abrogazione dell'articolo 59
della Costituzione)*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvo espressa rinuncia, mantengono le prerogative della carica e i diritti inerenti alle loro funzioni.

2. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.